COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 831

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (*Modificato dal Senato*). (2836-B) 831

PRESIDENTE 831, 833
REPOSSI, *Relatore* 831
MORELLI 832
DI VITTORIO 832
ROBERTI 832
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 832

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

PASTORE ed altri: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. (802) . 834

PRESIDENTE 834, 835, 838, 839
REPOSSI, *Relatore* 834, 838
MORELLI 835, 837
VENEGONI 835
CORNIA 836, 837
DI VITTORIO 836, 838
ROBERTI 836, 839
BIASUTTI 837
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 838
CAPPUGI 839

Votazione segreta:

PRESIDENTE 839

La seduta comincia alle 9,30.

BARTOLE *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Palenzona e Pastore.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (Modificato dal Senato). (2836-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione ».

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 3 ottobre 1952, è stato approvato dal Senato nella seduta dell'11 novembre 1952, con alcune modificazioni. Torna, pertanto, al nostro esame.

La IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole alle modifiche.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

REPOSSI, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, torna a noi dal Senato con modificazioni

agli articoli 8, 16, 26 e con un articolo aggiuntivo: il 24.

Il nostro articolo 8, per le competenze accessorie a carattere continuativo, fissava un coefficiente risultante dal rapporto medio nazionale tra il totale delle competenze accessorie corrisposte dalle aziende e il totale degli elementi della retribuzione; cosicché le competenze accessorie venivano a non equivalere a quelle effettivamente corrisposte. Secondo la modifica del Senato, vengono comprese agli effetti del calcolo per il trattamento di quiescenza tutte le competenze accessorie, così come sono state corrisposte.

All'articolo 16 è stato corretto, soltanto, un errore. Nel testo da noi approvato si diceva: « Agli effetti dell'applicazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 »; il Senato ha corretto: « articoli 12, 13, 14 e 15 », in quanto l'articolo 11 non rientrava tra le norme per la retribuzione, rientrandovi, al contrario, l'articolo 15.

Il nuovo articolo 24, non fa che aggiungere altre categorie a quelle per le quali vi è l'obbligo di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, includendovi gli addetti ai servizi automobilistici urbani ed extra urbani, anche se esercitati da aziende non contemplate nell'articolo 10 lettera *c*) del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Quindi tutti quelli che fanno servizio di trasporto debbono essere compresi.

Questo articolo 24, a quanto risulta dai verbali stenografici del Senato, è stato concordato e porta la firma di tutti i diversi rappresentanti dei settori politici.

Anche la modifica all'articolo 26, già articolo 25, è relativa ad un errore. Si diceva: « Sono abrogate le disposizioni... del regio decreto legislativo » mentre si tratta invece di un « decreto legislativo luogotenenziale », e in questo senso è stato modificato.

Mi pare che, nel complesso, il disegno di legge sia stato migliorato e possa, quindi, essere approvato da questa Commissione.

MORELLI. Sono d'accordo col relatore, anche perché ho avuto modo di interpellare le categorie, le quali, pur avendo fatto qualche osservazione su alcune disposizioni particolari, sono tuttavia concordi nell'accettare la legge come è stata modificata dal Senato, perché soprattutto i pensionati attendono che finalmente venga sistemata la loro posizione.

Prego quindi la Commissione di procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge, perché così facendo verrà incontro a legittime esigenze ed aspettative dei lavoratori ferro-tranviari e soprattutto dei pensionati.

DI VITTORIO. Noi avremmo delle osservazioni da fare sul contenuto di questo disegno di legge. Tuttavia, poiché al Senato è stato raggiunto un accordo tra le varie correnti, in quanto tutti riconoscono l'urgenza che questa legge entri in applicazione, siamo favorevoli ad approvarlo così com'è.

ROBERTI. Anche io sono d'accordo sull'approvazione della legge. Credo che sia la miglior cosa che si possa fare, salvo inquadrare anche questa nelle altre forme previdenziali, secondo un criterio unitario, perché questo disegno di legge accentua la differenziazione tra le varie categorie di dipendenti.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'articolo 24, fu lo stesso Governo a sollecitarne l'immediata accettazione al Senato. V'era qualche perplessità se farlo passare subito; ma fui proprio io a mettermi d'accordo col senatore Bitossi e con gli altri, convinto che fosse assolutamente necessario estendere questi benefici anche ai lavoratori dei servizi urbani ed extra urbani. Successivamente, gli imprenditori sono venuti a protestare, dicendo che questa norma andava contro gli accordi a suo tempo intervenuti in sede sindacale, e hanno preannunciato la presentazione di un ordine del giorno, perché si tenga conto, nella estensione di queste provvidenze, degli opportuni adattamenti.

Io, pur limitandomi ad informarne la Commissione, convengo sulla opportunità che, trattandosi di estendere ad una nuova categoria queste provvidenze, sia opportuno tener conto della base di partenza e di qualche aspetto particolare dell'intero problema.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 8 lettera *c*) il Governo non fu d'accordo, per alcune considerazioni, che ripeto qui e che, succintamente, feci presente nella comunicazione al Senato.

Le competenze accessorie sono un elemento assai aleatorio (e quindi incontrollabile) della retribuzione e la loro consistenza media aziendale, per il concorso di molteplici circostanze, può presentare anche oscillazioni tra azienda e azienda. La loro instabilità è tale che, mentre alcune società corrispondono a questo titolo solo il minimo del cinque per cento del totale delle altre voci di retribuzione, come previsto dall'accordo nazionale 19 giugno 1948, altre giungono al venti per cento e talora lo superano.

L'entità della retribuzione base per il calcolo della pensione sarebbe soggetta ad alterazioni di imprevedibile misura, a cagione del carattere fluttuante delle competenze accessorie, e ciò verrebbe a frustrare uno degli scopi fondamentali cui si ispira il disegno di legge: liquidare pensioni il più possibile perequate o, meglio, il più possibile ravvicinate di importo per gli agenti di pari qualifica ed anzianità, anche se dipendenti da aziende diverse.

La disposizione potrebbe poi prestarsi ad intenti speculativi da parte di coloro che, nell'imminenza del collocamento a riposo, riuscissero ad ottenere dalle aziende, all'unico fine di migliorare il proprio trattamento di quiescenza, l'attribuzione di competenze accessorie eccedenti la normale misura.

Si deve, infine, rilevare che l'emendamento approvato rende più complessa e difficoltosa l'applicazione del 2° comma dell'articolo 2 ove è detto che, qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente senza paga o a paga ridotta, la retribuzione base corrisponde a quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica o anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda. Ora, se è sempre possibile reperire per un pari grado dell'assente gli elementi di retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8 (stipendio, indennità di contingenza e di carovita) poiché questi sono emolumenti fissi desumibili dalle tabelle aziendali, non è altrettanto facile compiere la stessa operazione quando si tratti di competenze accessorie le quali, nell'ambito di una stessa qualifica, possono variare di importo da agente ad agente.

Ed allora, o i pari qualifica e anzianità dell'assente sono numerosi, ed in tal caso occorre stabilire preventivamente ed espressamente nella legge un criterio di riferimento, oppure non esiste presso l'azienda il pari qualifica dell'assente, ed in questa eventualità la pensione dovrebbe essere liquidata su una retribuzione non comprensiva di competenze accessorie.

Infine è dato tenere presente che in base al trattamento previdenziale in vigore per la categoria, gli elementi della retribuzione, comprese le competenze accessorie da prendere a base per il calcolo della pensione, sono riferiti alla situazione dell'anno 1944, con l'adozione di coefficienti di maggiorazione in relazione all'anno di pensionamento, non senza tener conto delle competenze accessorie percepite di fatto dai singoli agenti nel periodo immediatamente precedente al loro collocamento a riposo; anche se su tali competenze è corrisposto il contributo.

Il criterio proposto col testo ministeriale, mentre assicura una perequazione del trattamento di pensione degli agenti collocati a riposo, costituisce anche una garanzia in favore di quegli agenti che, o per mutamento di funzioni nell'ultimo periodo di lavoro, o per altre cause, percepiranno competenze accessorie ridotte in confronto a quelle percepite nei normali periodi di servizio.

In definitiva la modifica apportata dal Senato, mentre produce da una parte ripercussioni che turbano l'armonia già esistente fra le disposizioni approvate dalla Camera, dall'altra parte incrementa il fenomeno delle sperequazioni di trattamento che si era cercato di eliminare o, quanto meno, di attenuare.

Queste sono le considerazioni per le quali, in sede di discussione al Senato e ancora qui, il Governo deve necessariamente fare le sue riserve, che sono esclusivamente di carattere tecnico.

Comunque, il Governo si rimette alla Commissione per la decisione che crederà di prendere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

La lettera *c*) dell'articolo 8 nel testo da noi approvato era così formulata:

« *c*) dalle competenze accessorie a carattere continuativo secondo un coefficiente risultante dal rapporto medio nazionale fra il totale delle competenze accessorie corrisposte dalle aziende nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, corrisposti per lo stesso periodo. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente articolo 3, le competenze accessorie sono computate sulla base del coefficiente risultante per l'anno 1950 ».

Il testo modificato dal Senato dice:

« *c*) dalle competenze accessorie a carattere continuativo stabilite per qualifica o gruppo di qualifiche in seno alle singole aziende e corrisposte all'agente nel periodo considerato ai sensi del precedente articolo 2. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente articolo 3 le competenze accessorie sono calcolate secondo coefficienti risultanti dal rapporto fra il totale delle competenze accessorie corrisposte nell'anno 1950 dalle sin-

gole aziende e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo ».

Pongo in votazione il testo trasmessoci dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 16 nel testo da noi approvato era così formulato:

« Agli effetti dell'applicazione degli articoli 11, 12, 13, e 14, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere *a*), *b*), e *c*) del precedente articolo 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso ».

Il testo modificato dal Senato è il seguente:

« Agli effetti dell'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultico comma dell'articolo stesso ».

Pongo in votazione il testo trasmessoci dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 24, aggiuntivo, del Senato è il seguente:

« A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo della iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è esteso al personale effettivo ed a quello adibito in modo continuativo a servizi automobilistici urbani ed extra urbani, anche se esercitati da aziende non contemplate dall'articolo 10, lettera *c*), del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, modificato con l'articolo 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 25 nel testo da noi approvato era così formulato:

« Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del regio decreto legislativo 28 maggio 1945, n. 402, quelle del 1° e 3° comma dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato dall'articolo 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 402 e quelle degli articoli 3, terzo comma, 5, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, nonché l'articolo 6 della legge 14 maggio 1949, n. 269 ».

Nel testo modificato dal Senato prende il n. 26 ed è così formulato:

« Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, quelle del primo e terzo comma dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato dall'articolo 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 402 e quelle degli articoli 3, terzo comma, 5, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, nonché l'articolo 6 della legge 14 maggio 1949, n. 269 ».

Pongo in votazione il testo trasmessoci dal Senato.

(*È approvato*).

Poiché il Senato non ha apportato altre modifiche, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Pastore ed altri: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. (802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pastore, Morelli, Conci Elisabetta e Fassina. « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico ».

Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nella riunione in sede referente tenuta per la discussione della proposta di legge n. 802, « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico », si addivenne alla nomina di un Comitato dei nove, al quale fu dato l'incarico di redigere un nuovo testo.

Questo nuovo testo è stato approvato dalla maggioranza del Comitato dei nove, ed è stato distribuito a tutti i componenti della Commissione per la discussione in sede legislativa alla quale il provvedimento è stato successivamente deferito. Esso costituisce una normativa di lavoro, più che una legge. Ciò è stato necessario in quanto, come tutti sanno, in questo campo non esiste una controparte, una organizzazione sindacale dei datori di lavoro. La proposta, pertanto, all'articolo 1

indica quali sono i soggetti da considerarsi addetti ai servizi familiari, divisi in gruppi secondo le mansioni. Successivamente vengono indicati i punti ritenuti essenziali, cioè gli orari di lavoro (tenuto presente che ci troviamo di fronte a un rapporto particolare, in seno alla famiglia e non in seno alla fabbrica), i riposi giornalieri e settimanali, le ferie ecc.. Viene anche regolamentato quello che può essere il lavoro notturno. V'é un articolo particolare, che riguarda l'indennità di licenziamento e che prevede per il passato l'applicazione delle norme già esistenti, per l'avvenire l'applicazione delle norme portate dalla proposta di legge.

Inoltre, per poter stabilire anche dei contratti di lavoro, si prevede la formazione di commissioni provinciali, le quali stabiliscano le paghe e tutte quelle altre normative che occorrano, a seconda delle diverse località, in quanto vi sono situazioni diverse nelle singole provincie d'Italia.

Sono previsti, come in ogni altra categoria di lavoratori, dei congedi matrimoniali, la tredicesima mensilità; e si fa riferimento anche all'obbligo per i datori di lavoro del trattamento assistenziale e previdenziale, conforme a quello che stabiliranno le leggi.

Si tratta naturalmente di un progetto che dovrà essere attentamente discusso, per il particolare settore al quale si riferisce; e io mi auguro che nella discussione dei singoli articoli si tenga presente questa particolarità. Talvolta si tratta anche di rapporti di carattere affettivo; siamo nella famiglia, bisogna quindi considerare che ci troviamo di fronte ad un ente patrimoniale di pura spesa, non di un ente a carattere lucrativo, nel quale non sempre la domestica o gli addetti ai servizi familiari rappresentano un lusso, bensì talvolta soltanto una stretta necessità.

Con questi criteri, potremo approvare questa proposta di legge: che, rispondendo alle giuste aspettative dei lavoratori, non abbia tuttavia a turbare in nessun modo l'equilibrio delle famiglie.

Non credo di dover aggiungere altro, perché sono state già molte le discussioni in proposito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Dopo la chiara relazione dell'onorevole Repossi, dato che qui si tratta, in sostanza, di una specie di contratto di lavoro, io credo che i colleghi potranno senz'altro approvare la proposta di legge.

Anche i proponenti della legge hanno fatto una serie di rinuncie, o, meglio, hanno cercato di adattare la legge alla situazione, pur essendo convinti che esistono altri diritti e altre normative che dovrebbero regolare il rapporto di lavoro domestico. Ma, allo scopo di stabilire un principio di regolamentazione, hanno accettato di trasformare il loro primitivo progetto nell'attuale regolamentazione.

D'altra parte noi non possiamo più consentire che una larga categoria di persone di servizio, che superano le 500 mila unità e che vanno dai segretari particolari alle *nurses* e alle donne che fanno i lavori di casa, si trovino in una situazione inconcepibile al giorno d'oggi. Senza voler adoperare parole grosse, i loro casi, talvolta, costituiscono un vero sfruttamento non ammissibile in un paese civile.

Nella formulazione di questa proposta di legge, la commissione dei nove ha cercato di inserire il minimo, cioè non quello che hanno tutte le categorie, ma il minimo che tutte le categorie hanno. In altre parole, non esiste nessuna categoria di lavoratori che abbia una regolamentazione contrattuale inferiore a quella che abbiamo stabilito per il personale di servizio.

Abbiamo tenuto presenti le difficoltà dell'ambiente, riconoscendo che si tratta di superare un ostacolo formidabile, in quanto è la prima volta che viene fatta una regolamentazione di questo genere. Ogni opposizione, quindi, dovrebbe crollare.

Ci riserviamo in prosieguo, una volta che questa proposta di legge sarà stata approvata, di apportare quei miglioramenti che si riterranno opportuni. Noi riteniamo, però, che questa proposta di legge vale per ora soltanto come affermazione di un principio, quello di garantire ai lavoratori domestici, che finora sono stati abbandonati a se stessi senza alcuna tutela, i propri diritti economici, materiali, giuridici, morali.

Non entro nei dettagli delle disposizioni e propongo che si accetti senz'altro la proposta di legge. Potrà esserci qualche discussione sugli articoli e qualche proposta migliorativa, ma a me interessa che la proposta di legge venga accettata.

VENEGONI. Concordo nel giudizio che della proposta di legge ha dato il collega Morelli. Nel complesso i principali istituti che reggono il rapporto di lavoro domestico vengono qui regolati in modo sodisfacente. Rilevo però che i datori di lavoro non saranno troppo solleciti ad applicare la legge, se non viene comminata nessuna sanzione contro i trasgressori, neppure di carattere pecuniario. Questo è un aspetto che dobbiamo correggere, altrimenti il datore di lavoro potrà tranquil-

lamente attendere l'esito di una causa giudiziaria civile, che non potrà condannarlo a nulla più di quanto è da lui dovuto.

Un'altra osservazione di carattere marginale, ma che mira a rendere più efficace l'applicazione della legge, riguarda la costituzione delle commissioni provinciali, che dovrebbero stabilire, provincia per provincia, le paghe minime per le diverse categorie di lavoratori. Non sappiamo se in ogni provincia troveremo quella larghezza di vedute che è necessaria negli elementi che comporranno le commissioni, in modo che non vengano fissati dei minimi di paga assolutamente inadeguati e non rispondenti ai criteri che ci hanno guidato nella formulazione della legge. Certamente non si possono fissare criteri troppo rigidi e neppure si possono fissare dei minimi nazionali, perché le situazioni sono diverse. Si potrebbe però dare un minimo di prevalenza alla rappresentanza della categoria dei lavoratori, in modo da garantire che i loro interessi siano tutelati.

CORNIA. Riferendomi alle parole del relatore, che ha messo in evidenza il rapporto affettivo tra il domestico e la famiglia, vorrei chiedere una delucidazione. Non è raro il caso che il domestico passi tutta la sua vita in una determinata famiglia, come avviene presso famiglie di modestissimi lavoratori, di piccoli professionisti, di piccoli commercianti, presso i prelati. In caso di morte, la proposta di legge prevede che si debba pagare l'indennità di anzianità agli eredi. Ma dopo dieci, venti, trenta anni, l'indennità diviene così forte che la famiglia la quale ha usufruito del lavoro del domestico non può essere in grado di pagarla. Che cosa succede in questo caso ?

DI VITTORIO. Debbo fare una osservazione di carattere procedurale, che ha anche un senso politico. Noi – l'onorevole Santi ed altri – avevamo presentato una proposta di legge sulla stessa materia e, quando fu affrontata la prima volta la questione, si disse che sarebbero state esaminate insieme la nostra proposta di legge e quella dell'onorevole Pastore. Certamente la commissione dei nove avrà tenuto presenti le due proposte e sarà pervenuta ad una unica stesura. Penso allora che sarebbe più aderente alla realtà, anche per dare alla legge maggiore autorità derivante dalla unanimità, riferirsi ad ambedue le proposte di legge, ponendo i nomi dei proponenti: Pastore e altri, Santi e altri.

Debbo poi fare una dichiarazione attinente ad una questione di principio fondamentale. Questa legge ha un carattere paternalistico, perché, in fondo, il Parlamento si sostituisce alle organizzazioni sindacali e stabilisce per legge una specie di contratto di lavoro che deve essere applicato a queste categorie. Trattandosi di una categoria così speciale, difficilmente paragonabile a una categoria di veri e propri lavoratori salariati dell'industria, del commercio, dei trasporti, delle banche, ecc.; trattandosi di un genere di lavoro che ha aspetti differenti, noi accettiamo, anche perché si tratta di una categoria difficilmente organizzabile, cioè di una categoria in cui gli interessi non sono omogenei come per le altre categorie di lavoratori, noi accettiamo, dicevo, che venga regolato per legge il trattamento economico. Ma, come principio, noi siamo favorevoli alla libera contrattazione tra le parti. Il Parlamento può, in base all'articolo 39 della Costituzione, legalizzare e dare efficacia di legge ai contratti di lavoro, ma non può sostituirsi alle organizzazioni sindacali, per stabilire contratti di lavoro o la regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Non bisogna, infatti, confondere questa regolamentazione dei rapporti di lavoro privato, con la natura particolare dei rapporti che intercorrono tra i dipendenti dello Stato e lo Stato; perché, in questo caso, lo Stato è datore di lavoro, e, siccome esso non può impegnarsi ad una spesa senza una legge, è chiaro che una legge è necessaria perché agli statali vengano fissati miglioramenti economici.

Questa è l'unica eccezione. In linea di principio, l'articolo 39 della Costituzione fissa una norma alla quale non intendiamo mancare.

Premesso questo, noi siamo però d'accordo, in linea di massima, salvo le osservazioni già fatte dall'onorevole Venegoni, sulla proposta di legge e siamo pronti a passare alla discussione degli articoli.

ROBERTI. Indubbiamente questa proposta di legge ci pone di fronte ad una situazione nuova, quella di regolare con legge un contratto di lavoro e di sostituirci alle parti.

Siamo del tutto legittimati a fare questo ?

Si dice: Non c'è la controparte organizzata, in quanto non c'è una organizzazione di datori di lavoro in questa materia. Potrei dire che allo stato attuale non c'è in nessun campo, perché non c'è un'associazione sindacale che abbia una forma giuridica. Ci può essere solo un'associazione di lavoratori e di datori di lavoro.

Quindi il principio di sostituire con una norma legislativa una pattuizione di lavoro è un principio nuovo.

Indubbiamente questa proposta di legge ha però, a mio avviso, un aspetto attivo e favorevole: quello di porre il principio che i lavoratori domestici debbano essere considerati anche essi come una categoria. Questo è il punto più importante, perché finora essi sono stati praticamente considerati nell'ambito del rapporto di impiego privato e di altri rapporti più o meno vaghi.

Circa il merito della regolamentazione, essa mi pare un po' empirica. Ci sono degli imperativi piuttosto categorici, che non so come potranno avere attuazione nella pratica; non so come si potranno accertare le violazioni di talune disposizioni abbastanza cogenti. Non ci sono forme di sanzione appropriate, perché dovremmo arrivare addirittura ad una forma contravvenzionale per taluni aspetti e quindi ricorrere a sanzioni diverse da quelle puramente patrimoniali.

Credo, perciò, che la regolamentazione di questi rapporti debba essere accolta in linea di principio; ma la forma della regolamentazione dovrà essere esaminata con molta attenzione, in quanto ho l'impressione che così come è non possa essere tramutata in legge. La discussione degli articoli deve essere svolta con molta ponderatezza; occorre, quindi, che ci sia lasciato un certo tempo per studiare le diverse norme. Propongo, perciò, un rinvio della discussione degli articoli.

BIASUTTI. Appartengo alla provincia di Udine, che dà il maggior numero di personale, specialmente di quello appartenente al gruppo *b*). Sono quindi ben lieto di questa legge.

Però, riportandomi al rilievo fatto dal relatore, che non sempre, cioè, le persone di servizio costituiscono un lusso, ma talvolta costituiscono una necessità, credo che dobbiamo tenere presente quello che diceva l'onorevole Roberti, che cioè, se non vogliamo che la legge sia sempre violata, dobbiamo modificarla.

Io sono, quindi, favorevole a che la legge non abbia, per il momento, determinate penalità; perché, specialmente per il gruppo *b*), in cui i rapporti sono particolarmente affettivi, diventerebbe estremamente difficile l'applicazione. Perciò, mentre sono favorevole alla legge, che tuttavia ha bisogno di qualche modificazione, fin da ora mi dichiaro contrario alle penalità, specialmente per i lavoratori del gruppo *b*).

Non vorrei poi che si verificasse quello che avviene in determinate zone per la cassa malattie tra domestici; che il controllo, cioè, sia difficilissimo. Sono sempre contrario alla impostazione di una legge che, fin dal principio, si sa che per il 60 o 70 per cento sarà violata. Sono favorevole invece, specie per il gruppo *b*), a che la contrattazione economica sia fatta provincia per provincia.

MORELLI. Siccome sono uno dei proponenti della legge, vorrei dare alcuni chiarimenti.

Non abbiamo stabilito le penalità, appunto perché abbiamo tenuto in considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole Biasutti in una precedente discussione. Poiché consideriamo questa legge come un contratto di lavoro e non come una norma di imposizione, abbiamo pensato che sia opportuno, per ora, applicare la legge così com'è, salvo poi, nel corso della applicazione, emanare eventualmente norme aggiuntive.

Quanto alle commissioni provinciali, il nostro scopo è quello di lasciare una libera discussione. Dal nord al sud, da provincia a provincia, vi sono condizioni del tutto particolari, sia per quanto riguarda la ricerca della mano d'opera, sia per la diversità delle condizioni di ambiente. Quindi, le prestazioni hanno caratteristiche diverse. Per questo abbiamo lasciato libertà alle commissioni provinciali, accettando alcune proposte che sono state fatte dalla commissione dei nove, nel senso di non insistere troppo, anche per vincere le prevedibili resistenze. Preferiamo fare una legge che dia un beneficio, sia pure minore, ma che tuttavia sia applicabile, piuttosto che fare una legge che dia un beneficio maggiore, ma che poi non possa essere applicata.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Cornia, abbiamo tenuto presente la indennità di licenziamento, ma ci siamo riferiti esclusivamente alle norme del Codice civile, di guisa che la legge non diminuisce né accresce l'onere vigente.

CORNIA. Ma questo in pratica non avviene.

MORELLI. Non avviene, perché pochi si servono della legge. Ciò non toglie che esista il diritto fondamentale, e noi non siamo andati contro le disposizioni del Codice attualmente in atto; anzi ci siamo riferiti esclusivamente ad esse.

Per quanto riguarda l'altra questione fondamentale sollevata dagli onorevoli Di Vittorio e Roberti, devo dichiarare che anche noi vogliamo la libertà della discussione sui contratti; ma qui ci troviamo in una situazione particolare. Da una parte e dall'altra abbiamo due categorie di persone che sono impossibilitate a costituire una organizzazione.

Si ripete la stessa situazione che abbiamo già esaminata per i portieri. Si tratta, perciò, di fare quello che già per legge è stato fatto per i portieri. Naturalmente, non possiamo stabilire un principio contrario alla Costituzione, ma vi sono delle situazioni particolari in cui bisogna ricorrere al concetto che la collettività ha diritto di intervenire per regolamentare i rapporti di lavoro.

Quindi noi, che abbiamo presentato la legge, la sosteniamo, anche se, nel corso della discussione degli articoli, potranno essere apportate delle modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Desidero far rilevare all'onorevole Di Vittorio che la proposta di legge da lui ricordata riguardava soltanto la questione della assicurazione malattie. Essa fu abbinata a quella Storchi e fu approvata in un nuovo testo dalla nostra Commissione che la trasmise al Senato come proposta Storchi, Santi, Repossi e altri. Per quanto riguarda quindi la tutela del rapporto di lavoro domestico, abbiamo un solo progetto.

DI VITTORIO. È esatto.

REPOSSI, *Relatore*. Vorrei, per prima cosa, rispondere alla questione delle sanzioni. Come ha già detto l'onorevole Morelli, noi abbiamo seguito un concetto di larghezza, salvo ad attuare in seguito quelle modificazioni che l'esperienza suggerirà. Però, già nel Codice civile, vi sono delle provvidenze che riguardano gli oneri sociali rispetto al lavoro. Nel corso della discussione potremo vedere quali norme già esistenti debbano essere menzionate nella legge, come, ad esempio, le norme sul riposo festivo.

Per quanto riguarda le commissioni, che saranno presiedute dal prefetto, esse comprendono quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali e tre persone rappresentanti i datori di lavoro, oltre ad altri membri rappresentanti di enti o di istituzioni. Quindi vi è già un rappresentante dei lavoratori in più rispetto ai rappresentanti dei datori di lavoro. Se stabilissimo senz'altro una maggioranza assoluta dei lavoratori nelle commissioni, verremmo a falsare l'equilibrio delle discussioni. Del resto, quando i sindacalisti trattano con i datori di lavoro, discutono su una via di accordo, senza considerare se sono uno di più o uno di meno. La legge che stiamo esaminando non deve dare l'impressione della sopraffazione di una parte sull'altra. Essa, come è predisposta, dà una sufficiente garanzia per ambedue le parti.

Nella commissione dei nove anche io ho espresso le perplessità manifestate dall'onorevole Cornia. Potremmo infatti trovarci di fronte a famiglie che, al di là di ogni buona volontà, non potrebbero rispondere dell'onere relativo alla indennità. Vedremo se questo onere potrà essere ripartito anno per anno; vedremo se sarà il caso di distinguere tra gli eredi aventi diritto, se si potrà limitare il diritto soltanto alla moglie e ai figli, o estenderlo anche ai fratelli e ai familiari a carico. Tutte cose che esamineremo nella discussione, tenendo presente la particolarità del settore di cui ci occupiamo.

Altra osservazione è quella che il Parlamento non deve sostituirsi ai sindacati.

Non c'è nessuna intenzione di fare questo. Non sono però interamente d'accordo quando si dice che il Parlamento non può sostituire il sindacato nella stipulazione del contratto di lavoro. Talvolta il Parlamento potrebbe essere utile per risolvere situazioni particolari che non trovano altra via di soluzione.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Roberti, si tratta effettivamente di una situazione nuova, e già abbiamo spiegato perché siamo stati obbligati a seguire questa via.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo conviene sulla opportunità di questo provvedimento che interviene a tutelare i diritti fondamentali di una così larga categoria di lavoratori fino ad oggi rimasta indifesa. Il Governo è, quindi, d'accordo non solo sulla opportunità, ma anche sulla necessità, di questa regolamentazione. Si riserva naturalmente di intervenire su taluni particolari aspetti, che potranno essere rettificati.

Per quanto riguarda la questione di principio costituzionale, evidentemente le riserve qui avanzate hanno un fondamento. Soltanto per la duplice considerazione, da un lato del rapporto del tutto peculiare che hanno questi lavoratori e dall'altro della situazione obiettiva delle rappresentanze, qui possiamo discostarci, in via del tutto eccezionale, dal principio stabilito dalla Costituzione. E non solo in questo caso, ma negli altri casi analoghi che attendono una urgente disciplina, come quello degli studi professionali.

Per quanto riguarda l'insieme della disciplina data a questa materia, il Governo conviene sulle osservazioni che sono state fatte, cioè sulla opportunità che essa non sia né troppo onerosa, né troppo pletorica, così da rendere difficilissimo il controllo e inevitabile una larga disapplicazione della legge, pur dovendo giungere a tutelare tutti quegli isti-

tuti che possono richiedere anche un gradualismo di estensione nella applicazione sul piano nazionale.

Per quanto riguarda le commissioni provinciali, bisognerà forse fare alcuni ritocchi nella composizione; per esempio, sarà forse opportuno che la commissione sia presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro; bisognerà anche disciplinare il modo con cui si renderannò esecutive le deliberazioni, ecc.. Ma sono tutti argomenti che verranno trattati via via che si svilupperà la discussione.

Per quanto riguarda le penalità e altri aspetti che tenderebbero a configurare questo rapporto di lavoro secondo la stessa disciplina che si riferisce a tutti i lavoratori, convengo con quelle osservazioni che si ricollegano alla discussione fatta sul principio costituzionale. Dobbiamo tener presente che esistono degli aspetti del tutto umani, per cui non conviene che il principio della lotta ad oltranza tra le classi venga introdotto nell'ambito della famiglia.

Con queste osservazioni, sono d'accordo sullo spirito informatore della legge.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il passaggio agli articoli, dovrei fare una dichiarazione.

Sul principio io sono d'accordo. Però, avendo in questi tempi condotto, con altri colleghi, una inchiesta sulla disoccupazione, devo fare un rilievo onesto nell'interesse degli stessi addetti al lavoro domestico.

Vi è una forte preoccupazione per le assunzioni, specialmente da parte delle entità economiche più deboli. Vorrei che, prima di entrare nella discussione dei singoli articoli, ci rendessimo conto del pericolo, che corriamo, di non apportare un beneficio a questi lavoratori, ma di creare, invece, per eccesso di carichi, proprio un fenomeno contrario. Questo problema è molto importante. Si può dire, scherzando, ché ad ogni domestica si può accompagnare un carabiniere, ma poi bisogna avere anche tanti carabinieri quante sono le domestiche. Voi sapete la preoccupazione che hanno gli artigiani di non assumere personale per non incorrere nelle leggi sul lavoro. Io raccomando ai colleghi commissari che queste considerazioni siano tenute presenti.

CAPPUGI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Presidente

PRESIDENTE. Pongo ai voti il passaggio agli articoli.

(*È approvato*).

ROBERTI. Vorrei che l'onorevole Presidente facesse presente alla Presidenza della Camera che i lavori della nostra Commissione non si possono svolgere adeguatamente in questo ritmo di attività parlamentare. Io non ho potuto esaminare la proposta di legge ora discussa e non potrò esaminarne nessun'altra, perché, dovendo trattenermi in Aula per le leggi politiche, non posso svolgere il lavoro in Commissione.

Rinnovo, comunque, la richiesta che l'esame degli articoli della presente proposta di legge sia rinviato per permettere ai commissari uno studio più approfondito della materia e la eventuale presentazione degli emendamenti che si riterranno necessari.

PRESIDENTE. Terrò conto del rilievo fatto dal collega Roberti in merito ai lavori della Commissione.

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (2826-*B*):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli . . .	36
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Cavallotti, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Cornia, Cotellessa, Delle Fave, Diecidue, Di Vittorio, Di Mauro, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Grazia, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Montelatici, Morelli, Natali Lorenzo, Perrotti, Petrone, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roasio, Roberti, Sabatini, Santi, Storchi, Venegoni, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Palenzona e Pastore.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI